

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI
GUERRA - ONLUS

S T A T U T O

DELIBERATO DAL XXIV° CONGRESSO NAZIONALE DI FRASCATI (RM), TENUTOSI
IN DATA 14-15 GIUGNO 2017

Iscritto al registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma in data 31 agosto 2017

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Articolo 1

Costituzione, natura giuridica, sede

L'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, fondata il 26 marzo 1943 con il nome di Associazione Nazionale Famiglie, Caduti Mutilati e Invalidi Civili per i Bombardamenti Nemici, eretta in ente morale con D.C.P.S. 19/1/1947 e dotata di personalità giuridica di diritto pubblico dalla legge 23 ottobre 1956 n. 1239, ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23/12/1978; è organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ha la sua sede legale in Via Marche n. 54 - 00187 Roma ed assume la denominazione di "Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra - ONLUS" (acronimo ANVCG – Onlus).

L'ANVCG è iscritta nel Registro delle persone giuridiche, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e successive modificazioni e integrazioni e nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modificazioni e integrazioni.

L'ANVCG nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l'acronimo "ONLUS".

L'ANVCG è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno ai sensi del D.P.R. 27/2/1990 e le è riconosciuta dalla legge 23 ottobre 1956 n. 1239 e dal D.P.R. 23/12/1978 la rappresentanza e la tutela in Italia delle vittime civili di guerra e delle loro famiglie e congiunti.

L'ANVCG è stata insignita della Medaglia d'Oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte con D.P.R. 2 giugno 1981, della Medaglia d'Oro al Merito Civile con D.P.R. 31 dicembre 1998 e della Medaglia della Liberazione il 15 dicembre 2015.

L'ANVCG può aderire ad organizzazioni, anche federative, nazionali e internazionali per il conseguimento degli scopi associativi. Esplica la propria opera con apertività e aconfessionalità, ispirandosi ai principi della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, delle Convenzioni di Ginevra.

L'ANVCG attua per i soci una disciplina uniforme del rapporto associativo e modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto, con esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Garantisce la libera eleggibilità dei propri organi, osservando il principio del voto singolo e adotta il principio della sovranità dell'Assemblea dei soci.

L'ANVCG, anche attraverso il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 25 gennaio 2017 n. 9, celebra il 1° febbraio di ogni anno la Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

Articolo 2

Finalità

L'ANVCG, che opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ha lo scopo di:

- rappresentare e tutelare in Italia le vittime civili di guerra, le loro famiglie e i loro congiunti;
- promuovere l'affermazione ed il rispetto dei diritti umani delle popolazioni civili in conseguenza di guerre e conflitti armati, sia a livello nazionale che internazionale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace;
- promuovere la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura tra i popoli.

Per raggiungere i predetti scopi l'ANVCG si propone in particolare di:

- a) promuovere l'educazione delle coscienze alla cultura della pace, della tolleranza e del rispetto tra i popoli mediante iniziative tendenti all'esaltazione del suo valore quale primario bene dell'umanità;
- b) rappresentare e tutelare in Italia gli interessi morali e materiali delle vittime civili di guerra, delle loro famiglie e dei loro congiunti presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti e istituti che hanno per scopo la loro assistenza, la loro rieducazione ed il loro inserimento al lavoro;
- c) valorizzare il ricordo dei caduti, il cui sacrificio sia monito operante per l'eliminazione delle guerre, intese come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di

risoluzione delle controversie internazionali, e sia auspicio per il ristabilimento nelle relazioni fra i popoli stessi dei superiori principi di giustizia e di umana solidarietà, nel ripudio di ogni forma di violenza;

- d) svolgere ricerche storiche, organizzare convegni, conferenze, seminari, manifestazioni ed attività culturali di qualsiasi genere, connesse agli scopi dell'ANVCG, editando anche pubblicazioni, riviste, opuscoli, libri, filmati, documentari, opere su ogni tipo di supporto e quanto altro utile a diffondere su tutto il territorio nazionale ed all'estero, in particolare nelle giovani generazioni, la conoscenza del sacrificio sofferto dalle vittime civili di guerra italiane e delle conseguenze dei conflitti armati sulle popolazioni civili in tutto il mondo;
- e) istituire corsi di educazione civica e di formazione, borse di studio, premi, anche di natura economica;
- f) promuovere, favorire e attuare provvedimenti legislativi e amministrativi presso le istituzioni nazionali e internazionali e tutte le iniziative di tutela tese a elevare le condizioni morali, culturali, giuridiche e materiali delle vittime civili di guerra;
- g) collaborare con lo Stato, con gli altri enti pubblici e privati, con le forze politiche, sindacali e sociali, nello studio dei problemi e delle provvidenze a sostegno dei diritti e degli interessi dei propri aderenti, designando inoltre rappresentanti dell'Associazione, quando tale rappresentanza sia prevista dalle norme statutarie di enti e istituti o sia altrimenti richiesta;
- h) promuovere e realizzare intese con le associazioni similari, nazionali e internazionali, mediante collegamenti anche a carattere permanente e federativo, per il conseguimento dei fini comuni;
- i) intervenire nelle zone di guerra o di conflitto, anche successivamente alla loro conclusione, mettendo a disposizione le esperienze specifiche maturate negli anni sul campo dall'Associazione, con iniziative umanitarie in favore delle vittime civili dei conflitti armati, dei feriti e di tutti coloro che soffrono altre conseguenze sociali dei conflitti quali povertà, fame, malnutrizione, malattie, assenza di cure mediche e di istruzione;
- j) realizzare progetti umanitari e di cooperazione allo sviluppo in contesti connessi a situazioni di conflitto;
- k) eliminare l'impatto delle mine terrestri sulla popolazione civile;
- l) promuovere programmi e favorire accordi nazionali e internazionali per la messa al bando delle mine terrestri, per le azioni umanitarie contro le mine e per la riabilitazione e il reinserimento socio-economico delle vittime (*mine action*);
- m) formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati dalle guerre e dai conflitti, tra i quali in particolare gli ordigni inesplosi, predisponendo le attività a tal fine necessarie;

- n) promuovere e partecipare a campagne promozionali, di sensibilizzazione e di raccolta fondi su tematiche di interesse;
- o) favorire scambi di studio e di lavoro tra giovani e famiglie aderenti ad associazioni similari, nazionali ed internazionali.
- p) attuare ogni altra iniziativa ritenuta idonea al perseguimento dei propri fini istituzionali.

È fatto divieto, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del D. Lgs 4.12.1997, n. 460, di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, a eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II -SOCI

Articolo 3

Base associativa

L'Associazione si compone di soci: effettivi, promotori di pace, benemeriti, onorari.

Articolo 4

Categorie di soci e modalità di iscrizione

Sono soci effettivi:

- a) gli invalidi civili di guerra;
- b) le vedove e i vedovi dei caduti civili per fatto di guerra e i soggetti ad essi equiparati;
- c) gli orfani dei caduti civili per fatto di guerra ed equiparati;
- d) il coniuge, i figli e i nipoti in linea diretta di invalidi civili di guerra deceduti per qualsiasi causa;
- e) il coniuge, i figli e i nipoti in linea diretta di invalidi civili di guerra dalla 1^a all'8^a categoria;
- f) i genitori di caduti per fatto di guerra e soggetti ad essi equiparati;
- g) i collaterali di caduti e invalidi per fatto di guerra;
- h) gli appartenenti a categorie equiparate dalla legge agli invalidi civili di guerra;

- i) i cittadini italiani civili che hanno subito invalidità per fatti connessi alla partecipazione dell'Italia a missioni delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
- j) i congiunti dei caduti civili nelle circostanze di cui alla lettera i);
- k) gli stranieri vittime civili di guerra residenti sul territorio nazionale.

Sono soci promotori di pace tutti coloro che vogliono sostenere e attuare gli ideali della pace e della solidarietà e le iniziative umanitarie dell'ANVCG, pur non rientrando nelle categorie di cui al precedente comma.

Sono soci benemeriti i soci che, durante la vita associativa in seno all'ANVCG, si sono distinti per particolari meriti.

Sono soci onorari coloro che, pur non appartenendo all'Associazione, si sono distinti per particolari meriti nella promozione e nell'attuazione dei principi, degli scopi e delle finalità dell'ANVCG.

L'ammissione dei soci effettivi e promotori di pace compete al Consiglio interprovinciale o provinciale. L'iscrizione dei soci onorari viene decisa con delibera del Consiglio Nazionale.

I minorenni e gli interdetti sono rappresentati nell'Associazione dal proprio rappresentante legale.

Articolo 5

Albo d'onore

All'Albo d'onore istituito presso la Presidenza Nazionale sono iscritte di diritto le città decorate al valore militare o al valore civile. Possono essere iscritti, con delibera del Consiglio Nazionale, anche su proposta dei Consigli Provinciali e Interprovinciali, enti, organismi e persone giuridiche che si siano resi particolarmente benemeriti dell'Associazione.

Possono altresì essere iscritti le città e gli enti gravemente colpiti dalla guerra e che si adoperano fattivamente per la pace in Italia e nel mondo.

Gli iscritti all'Albo non acquisiscono la qualifica di socio dell'Associazione.

Articolo 6

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

I soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto, i Regolamenti associativi, gli atti deliberativi e di indirizzo degli organi dell'ANVCG.

I soci dell'ANVCG sono tenuti inoltre:

- al rispetto ed alla lealtà nei confronti dell'Associazione, dei suoi organi, del personale dipendente, dei collaboratori e volontari, nonché degli altri soci dell'ANVCG;
- al rispetto dei principi di aconfessionalità e apertività dell'ANVCG, astenendosi da azioni di propaganda politica di parte nelle sedi locali.

I soci effettivi e i soci promotori di pace hanno il dovere di pagare annualmente la quota associativa con le modalità previste dal Regolamento generale e nella misura determinata dal Consiglio Nazionale.

Partecipano all'assemblea, con diritto di elettorato attivo e passivo, i soci effettivi e i soci promotori di pace maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle elezioni, se già iscritti, e comunque in regola con il pagamento della quota dell'anno in corso, in tutti i casi.

I soci promotori di pace sono eletti nella lista dei Consiglieri delle Sezioni territoriali nella misura massima della metà dei componenti e non possono candidarsi e ricoprire la carica di presidente, riservata ai soci effettivi.

I soci residenti all'estero hanno i medesimi diritti e doveri dei soci residenti in Italia.

Articolo 7

Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio si verifica nei seguenti casi:

- per decesso;
- per recesso volontario, senza che questo comporti la restituzione della quota associativa;
- per provvedimento di espulsione.

Articolo 8

Provvedimenti disciplinari

I soci che vengono meno all'osservanza dei doveri previsti dalle norme statutarie e regolamentari e dalle disposizioni associative, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) sospensione cautelare;
- d) sospensione;
- e) espulsione.

Il richiamo, la censura e la sospensione cautelare sono di competenza del Consiglio Provinciale o Interprovinciale.

I provvedimenti di sospensione e di espulsione sono di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale.

I provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti provinciali e regionali sono sempre adottati dal Consiglio Nazionale, il quale può sempre intervenire disciplinarmente in via gerarchica nei confronti dei soci, in tutti i casi in cui ravvisi un interesse dell'ANVCG o nei casi in cui ritenga che l'inerzia dei Consigli Provinciali stia recando danno all'ANVCG.

Il richiamo è comminato ai soci che siano venuti meno in modo lieve ai loro doveri associativi.

La censura è inflitta ai soci che abbiano commesso in maniera grave o reiterata atti lesivi dell'immagine dell'ANVCG, dei suoi organi o di altri soci o violazioni delle norme statutarie e regolamentari.

La sospensione è inflitta ai soci che siano stati soggetti più volte a censura o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in misura molto grave gli atti sanzionabili con la censura. Nei casi di motivata necessità e urgenza, la sospensione può essere adottata in via cautelare con provvedimento della Sezione provinciale di appartenenza, che deve essere confermato entro quindici giorni dall'Ufficio di Presidenza.

La durata della sospensione comminata dal Consiglio Nazionale non può essere inferiore a un mese né superiore a ventiquattro mesi.

La sospensione, anche in via cautelare, comporta la perdita temporanea dei diritti associativi e il divieto di frequentare le sedi sociali e i fiduciariati dell'ANVCG per tutta la durata del provvedimento.

La sospensione di coloro che ricoprono una carica associativa comporta la contestuale decadenza dalla carica.

L'espulsione è inflitta ai soci che abbiano commesso in misura gravissima o reiterata gli atti sanzionati con la censura e/o la sospensione.

L'espulsione comporta la perdita totale dei diritti associativi.

Gli atti e i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti.

I soci eletti in seno al Collegio Nazionale dei Sindaci e al Collegio Nazionale dei Probiviri, per tutta la durata del mandato, non sono assoggettabili al potere gerarchico e disciplinare.

Articolo 9

Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari

Avverso i provvedimenti disciplinari, l'interessato può ricorrere a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione formale dell'atto.

Per i provvedimenti disciplinari comminati dai Consigli Provinciali è competente il Consiglio Nazionale.

Per i provvedimenti disciplinari comminati dal Consiglio Nazionale, è competente il Collegio dei Probiviri.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE

Articolo 10

Organi dell'Associazione

L'ANVCG è un'organizzazione nazionale unitaria che si articola in strutture territoriali dotate di specifiche forme di autonomia definite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) l'Ufficio di Presidenza;
- d) il Presidente Nazionale;
- e) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- f) il Collegio Nazionale dei Sindaci;
- g) il Comitato dei Promotori di Pace;
- h) il Consiglio Regionale;
- i) il Presidente Regionale;
- j) l'Assemblea Interprovinciale o Provinciale dei soci;
- l) il Consiglio Interprovinciale o Provinciale della sezione;
- m) il Presidente Interprovinciale o Provinciale;
- n) il Sindaco unico sezionale.

Articolo 11

Sedi degli uffici

La Presidenza Nazionale ha sede in Roma.

La Presidenza regionale ha sede, di norma, nel capoluogo della provincia di residenza del Presidente regionale.

Le sezioni interprovinciali o provinciali hanno sede, di norma, nei capoluoghi di provincia.

I fiduciariati intercomunali o comunali hanno sede, di norma, presso il fiduciario.

TITOLO IV - ORGANI NAZIONALI

Articolo 12

Composizione del Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l'organo supremo dell'Associazione e ha le funzioni dell'assemblea nazionale dei soci.

Sono componenti di diritto il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i Presidenti sezionali e regionali e i commissari straordinari che non abbiano già diritto di voto, che in caso di impedimento possono farsi sostituire dal Vice Presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, da un socio della sezione di appartenenza.

Ad ogni Sezione provinciale o interprovinciale spettano delegati aggiuntivi in ragione del numero dei soci effettivi e promotori di pace, la cui proporzionalità è determinata dal Regolamento Generale.

Nei casi in cui i delegati di una Sezione provinciale o interprovinciale, compreso il Presidente, siano complessivamente tre o più, almeno un terzo, con arrotondamento al numero più prossimo, deve appartenere alla categoria dei soci promotori di pace.

Articolo 13

Congresso Nazionale – Convocazione e votazioni

Il Congresso Nazionale è convocato con delibera del Consiglio Nazionale che ne fisserà il luogo, la data e l'ordine del giorno con almeno 60 giorni di preavviso. Il Congresso Nazionale può essere convocato anche con delibera dell'Ufficio di Presidenza o del Presidente Nazionale che ne fisseranno la data, il luogo e l'ordine del giorno con il medesimo preavviso.

Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni e in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Nazionale, l'Ufficio di Presidenza o il Presidente Nazionale lo ritengano necessario; oppure, con l'indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta motivata di almeno due terzi dei presidenti provinciali. In questo caso dovrà essere convocato entro 90 giorni dalla richiesta.

Il Congresso Nazionale straordinario deve essere convocato con un preavviso di almeno 30 giorni.

Il Congresso Nazionale è valido con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

I partecipanti al Congresso Nazionale debbono esprimere il voto personalmente.

Il Congresso, dichiarato aperto dal Presidente Nazionale, elegge nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza che sarà composto di un Presidente, un vice presidente, tre scrutatori e un segretario; nonché la commissione verifica poteri costituita da tre componenti; nomina inoltre tre componenti per i seggi elettorali e due questori.

Le votazioni hanno luogo di regola a scrutinio palese, anche avvalendosi di mezzi tecnologici ed informatici; è in ogni caso obbligatorio lo scrutinio segreto per l'elezione del Presidente Nazionale, del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei probiviri e del Collegio Nazionale dei Sindaci; nonché per le questioni relative a persone fisiche. Si procede a votazione per appello nominale a richiesta di almeno due terzi dei componenti il Congresso Nazionale.

Sono approvate le proposte che riportino la maggioranza dei voti.

Articolo 14

Competenze del Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l'organo supremo dell'Associazione e ne determina gli indirizzi programmatici. Esso:

- a) elegge e revoca il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei probiviri e il Collegio Nazionale dei Sindaci; i Sindaci possono essere eletti anche tra i non soci;
- b) delibera le modifiche allo Statuto, per le quali è richiesto il voto della maggioranza dei componenti il Congresso;
- c) discute ed approva le relazioni morali e finanziarie che saranno sottoposte dagli organi nazionali;
- d) può nominare, per acclamazione o con almeno la maggioranza dei 2/3 dei voti, un Presidente onorario per acclarati meriti acquisiti per servizi resi all'Associazione, il quale può prendere parte ai lavori del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale, con voto consultivo;
- e) può deliberare lo scioglimento dell'Associazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

Il Congresso Nazionale inoltre può deliberare su tutte le questioni attinenti la vita associativa e indicare le direttive per l'azione che gli altri organi debbano svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.

Articolo 15

Composizione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da:

- a) il Presidente Nazionale;
- b) 8 componenti eletti tra i soci effettivi.

Esso dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Congresso Nazionale elegge inoltre due componenti supplenti del Consiglio Nazionale, scelti anch'essi tra i soci, destinati a subentrare ai componenti effettivi che cessino dalla carica nel corso del quadriennio.

La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di componente del Collegio nazionale dei probiviri e del Collegio Nazionale dei Sindaci.

Il consigliere nazionale che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto dalla carica, con deliberazione del Consiglio Nazionale.

Articolo 16

Competenze del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale si riunisce normalmente ogni tre mesi, ma è convocato dal Presidente Nazionale o dall'Ufficio di Presidenza tutte le volte che lo ritengano opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno due terzi dei suoi componenti e non oltre il quindicesimo giorno dalla data della richiesta stessa.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale può partecipare, senza diritto al voto, il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci o un componente del collegio da lui delegato; partecipa inoltre il Segretario generale, che ne sovrintende la redazione del verbale. In sua assenza le sue funzioni vengono svolte da un funzionario della Presidenza nazionale incaricato dal Presidente.

Il Consiglio Nazionale:

- a) delibera la convocazione in via ordinaria e straordinaria del Congresso Nazionale e ne fissa l'ordine del giorno;
- b) adotta ed attua tutte le deliberazioni, le mozioni e gli atti di indirizzo del Congresso Nazionale;
- c) svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo degli organi regionali e provinciali;
- d) elegge tra i consiglieri due vice presidenti nazionali su proposta del presidente; elegge tra i vice presidenti nazionali il vicario del Presidente Nazionale dell'Associazione. I vice presidenti nazionali collaborano direttamente con il Presidente Nazionale. Il vice presidente vicario, in caso di impedimento del Presidente Nazionale, ne assume le funzioni; qualora l'impedimento sia permanente dette funzioni saranno esercitate fino alla elezione del nuovo Presidente Nazionale;
- e) nomina e revoca il Segretario generale;
- f) nomina e revoca il comitato di redazione e il direttore del periodico associativo;
- g) determina la misura della quota associativa e la modalità e la misura della sua assegnazione alle sedi periferiche;
- h) delibera l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili dell'associazione e l'accettazione delle donazioni e delle eredità e l'eventuale rinuncia ai legati;

- i) delibera l'iscrizione all'albo d'onore e nomina i soci benemeriti e onorari;
- j) delibera la costituzione di dipartimenti, commissioni, comitati e gestioni speciali, centri di ricerca e osservatori nazionali e internazionali per specifiche attività di interesse dell'associazione, stabilendone le norme di funzionamento;
- k) propone al Congresso Nazionale le modifiche dello statuto;
- l) adotta i provvedimenti disciplinari nei casi previsti;
- m) approva nei termini di legge il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Associazione, predisposti dall'Ufficio di Presidenza, e la relazione morale e finanziaria predisposta dal Presidente Nazionale;
- n) delibera sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- o) può istituire rappresentanze interregionali e interprovinciali e modificare l'organizzazione nel territorio;
- p) approva i regolamenti associativi;
- q) può disporre la convocazione di consigli regionali, interprovinciali e provinciali in seduta straordinaria;
- r) delibera la revoca o la sospensione dei presidenti regionali, interprovinciali e provinciali e lo scioglimento dei consigli interprovinciali e provinciali, in presenza di gravi irregolarità amministrative o violazioni statutarie o in presenza di atti pregiudizievoli per l'immagine e il perseguimento delle finalità dell'associazione;
- s) nomina e revoca i rappresentanti presso gli enti alla cui amministrazione l'associazione è chiamata a partecipare;
- t) ratifica le deliberazioni d'urgenza del Presidente Nazionale e dell'Ufficio di presidenza;
- u) autorizza il Presidente Nazionale ad agire e a resistere in giudizio;
- v) ha facoltà di assegnare indennità a titolo di rimborso spese per attività svolte nell'interesse dell'associazione;
- w) delibera sui ricorsi degli iscritti avverso i provvedimenti disciplinari dei consigli interprovinciali e provinciali.
- x) nomina i commissari straordinari e *ad acta*, scelti anche tra i non soci, nei casi di impossibilità di costituzione e di funzionamento degli organi e nei casi previsti nella lettera r);
- y) delibera sulla concessione di contributi ai consigli regionali e alle sezioni provinciali;
- z) ratifica i bilanci preventivi e i consuntivi degli organi provinciali, interprovinciali e regionali;
- aa) delibera in via definitiva sui ricorsi avverso il rigetto della domanda di iscrizione a socio da parte dei consigli interprovinciali o provinciali;
- bb) delibera sui rapporti di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori dell'Associazione;

- cc) ratifica le elezioni delle assemblee interprovinciali e provinciali e del presidente regionale;
- dd) ratifica la nomina dei responsabili operativi regionali;
- ee) delibera la stipula di accordi, protocolli d'intesa, convenzioni con istituzioni, enti e organismi nazionali e internazionali;
- ff) autorizza specifiche iniziative interregionali e interprovinciali ed eventuali coordinamenti interregionali e interprovinciali funzionali su specifiche materie;
- gg) nomina il Presidente e il vice Presidente regionale, nel caso previsto;
- hh) autorizza l'apertura di conti correnti bancari o postali da parte delle sedi periferiche.

Può inoltre deliberare su ogni altra questione che gli venga sottoposta dall'Ufficio di Presidenza o dal Presidente Nazionale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Nazionale si richiede la presenza di almeno la metà dei componenti più uno; esse sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità il voto del Presidente è dirimente.

Le votazioni hanno luogo, di regola, in forma palese; è in ogni caso obbligatoria la votazione a scrutinio segreto per le questioni relative a persone.

Articolo 17

Composizione e competenze dell'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente Nazionale e dai due Vice Presidenti Nazionali.

Si riunisce di norma ogni mese, ma è convocato dal Presidente Nazionale tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza può partecipare senza diritto al voto, il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci o un componente del collegio da lui delegato. Partecipa inoltre il Segretario generale che ne cura la redazione del verbale; in sua assenza le sue funzioni vengono svolte da un dipendente della Presidenza nazionale.

L'Ufficio di Presidenza:

- a) promuove, cura e sorveglia l'attività associativa e amministrativa;
- b) può deliberare la convocazione del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale fissandone l'ordine del giorno;
- c) predispone i bilanci preventivi e le loro eventuali variazioni ed il conto consuntivo dell'associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- d) propone al Consiglio Nazionale gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- e) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Segretario Generale;
- l) predispone i regolamenti associativi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- m) può attribuire incarichi di studio per specifiche materie;
- n) conferma o revoca i provvedimenti di sospensione cautelare comminati dai Consigli provinciali o interprovinciali.

Delibera, nei casi di comprovata necessità e urgenza, anche su argomenti di competenza del Consiglio Nazionale, da portare in ratifica nella prima riunione utile dell'organo competente.

Articolo 18

Del Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è eletto tra i soci effettivi dal Congresso Nazionale, resta in carica quattro anni e può essere rieletto.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con quella di componente del Collegio Nazionale dei Sindaci e del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 19

Competenze del Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale:

- a) convoca il Congresso Nazionale, su deliberazione del Consiglio Nazionale o dell'Ufficio di Presidenza e nei casi previsti dallo statuto;
- b) può deliberare la convocazione del Congresso Nazionale quando lo ritiene opportuno;
- c) convoca e presiede il Consiglio Nazionale fissando la data, il luogo e l'ordine del giorno;

- d) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, fissando la data, il luogo e l'ordine del giorno;
- e) propone al Consiglio Nazionale l'attribuzione di deleghe ai Consiglieri Nazionali e può attribuire deleghe su prerogative di propria spettanza;
- f) delibera, nei casi di comprovata urgenza e di necessità, anche su argomenti di competenza del Consiglio Nazionale e dell'Ufficio di Presidenza, da portare in ratifica nella prima riunione utile dell'organo competente;
- g) provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone il Consiglio Nazionale nella prima seduta utile;
- h) cura l'esecuzione dei deliberati del Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale e dell'Ufficio di Presidenza;
- i) dirige l'attività dell'associazione e vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- j) esercita il controllo amministrativo su tutte le strutture territoriali nelle forme e nelle modalità previste dal Regolamento; in particolare, dispone controlli di natura amministrativa, potendo assumere ogni necessario provvedimento in merito;
- k) convoca la prima riunione del Collegio Nazionale dei probiviri, del Collegio Nazionale dei Sindaci e del Comitato dei Promotori di Pace entro un mese dalla loro elezione.

Articolo 20

Del Comitato dei Promotori di Pace

Il Comitato dei Promotori di Pace è composto da cinque componenti, eletti dal Congresso Nazionale tra i soci promotori di pace.

Il Comitato dei Promotori di Pace svolge una funzione consultiva e propositiva su tutte le materie di interesse dell'Associazione ed esprime il proprio parere sulle materie che possono essere sottoposte al suo esame dagli organi statuari dell'Associazione.

La prima riunione del Comitato è convocata dal Presidente Nazionale. Nella prima seduta il Comitato elegge un Presidente e un Vicepresidente tra i suoi componenti.

Si riunisce in via ordinaria due volta l'anno, ma può essere convocato, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, dal Presidente del Comitato qualora lo ritenga opportuno.

Il Presidente del Comitato dei Promotori di Pace partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale qualora il Presidente o il Consiglio stesso ne ritengano utile la loro presenza.

Articolo 21

Composizione e competenze del Collegio nazionale dei probiviri

Il Collegio nazionale dei probiviri è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti scelti, anche tra non soci, tra persone di chiara condotta morale e civile; essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Nella sua prima riunione il Collegio elegge il Presidente e il Vice presidente tra i componenti effettivi.

La carica di componente del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica associativa nazionale.

I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri non possono essere revocati se non per giusta causa.

Il Collegio nazionale dei probiviri decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari comminati dal Consiglio Nazionale; le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono definitive e inappellabili.

Articolo 22

Composizione e competenze del Collegio Nazionale dei Sindaci

Il Collegio Nazionale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra non soci, dal Congresso Nazionale. Dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Collegio elegge il proprio Presidente, che deve essere iscritto nel registro dei revisori del conti, tra i membri effettivi.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci:

- a) verifica la gestione economica e finanziaria degli organi centrali;
- b) ispeziona almeno ogni tre mesi i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale;
- c) al termine di ogni esercizio presenta al Consiglio Nazionale la relazione sul conto consuntivo ed esprime parere sul bilancio preventivo.

I membri del Collegio Nazionale dei Sindaci non possono essere revocati se non per giusta causa.

Essi non possono essere dipendenti, collaboratori o consulenti retribuiti dell'Associazione, pena la decadenza dall'incarico.

Essi non possono avere rapporti di parentela, affinità o coniugio con coloro che rivestono cariche elettive.

La carica di componente del Collegio è incompatibile con qualunque carica associativa nazionale.

TITOLO V – ORGANI REGIONALI

Articolo 23

Composizione e competenze del Consiglio regionale

In ogni regione è costituito un Consiglio regionale, composto di diritto dai Presidenti delle sezioni interprovinciali e provinciali della regione, che possono farsi sostituire alle singole sedute dal Vice presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, da un delegato.

Non oltre sessanta giorni dallo svolgimento del Congresso Nazionale o in caso di vacanza della carica di Presidente regionale, il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti un Presidente regionale ed un Vice presidente regionale. In caso d'inadempienza, questo potere viene esercitato dal Consiglio Nazionale.

Nelle regioni in cui è presente una sola sezione, il Consiglio provinciale o interprovinciale assume le funzioni dell'organo regionale.

Il Consiglio regionale:

- a) promuove e coordina l'attività associativa nella propria regione;
- b) cura i rapporti con gli enti e gli organismi regionali;
- c) cura l'attuazione in ambito regionale delle deliberazioni e degli indirizzi degli organi nazionali;
- d) entro il mese di febbraio approva il rendiconto annuale delle entrate e delle uscite di propria competenza e una relazione sull'attività svolta in ambito regionale, comprensiva delle iniziative svolte dalle singole sezioni provinciali o interprovinciali, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale;
- e) propone al Consiglio Nazionale specifiche iniziative interregionali ed eventuali coordinamenti interregionali funzionali su specifiche materie;
- f) nomina un responsabile operativo tra persone di comprovata esperienza nell'ambito dell'Associazione o del terzo settore o in materie giuridiche ed economiche, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio regionale si riunisce, di norma, due volte l'anno e può essere convocato dal Presidente regionale quando lo ritenga opportuno. Deve essere convocato dal Presidente regionale su richiesta scritta di almeno due terzi dei suoi componenti non oltre il quindicesimo giorno dalla data della richiesta stessa. Il Consiglio regionale può essere convocato in via straordinaria dal Presidente Nazionale, dall'Ufficio di Presidenza e dal Consiglio Nazionale.

Le decisioni del Consiglio regionale non potranno essere in contrasto con le direttive e i deliberati degli organi nazionali.

Articolo 24

Del Presidente regionale

Il Presidente regionale:

- a) rappresenta l'Associazione in ambito regionale;
- b) cura i rapporti tra le sezioni periferiche e l'ente Regione;
- c) presenza alle assemblee provinciali e interprovinciali e, se invitato, alle riunioni dei consigli provinciali e interprovinciali della sua regione;

- d) partecipa, su richiesta o invito del Presidente Nazionale, alle riunioni del Consiglio Nazionale o dell'Ufficio di Presidenza, quando si discutono questioni inerenti le Sezioni della sua Regione o importanti problematiche Regionali;
- e) presiede il Consiglio regionale e ne dispone la convocazione nei casi previsti dall'art.23;
- f) predispone il rendiconto annuale e la relazione sulle attività svolte in ambito regionale, da sottoporre al Consiglio regionale per l'approvazione.

Per l'espletamento dei suoi compiti, il Presidente regionale è coadiuvato dal responsabile operativo regionale e si avvale, di norma, della sede e della organizzazione della sezione di appartenenza.

Nel caso in cui il Presidente regionale cessa dalla carica per qualsiasi motivo, è sostituito dal Vice presidente regionale fino all'elezione del nuovo Presidente regionale, che dovrà avvenire entro 60 giorni.

TITOLO VI – ORGANI PROVINCIALI E INTERPROVINCIALI

Articolo 25

Composizione e convocazione dell'Assemblea

L'assemblea interprovinciale o provinciale delle sezioni è costituita dai soci effettivi e dai soci promotori di pace.

Non possono partecipare all'Assemblea coloro che:

- a) non risultino iscritti nella circoscrizione della Sezione almeno due mesi prima della data fissata per l'Assemblea;
- b) non siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- c) non risultino in possesso dei diritti associativi a seguito del provvedimento disciplinare della sospensione o dell'espulsione.

L'assemblea interprovinciale o provinciale è convocata dal Presidente della sezione, su delibera del Consiglio sezionale che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno. In caso di urgenza o di necessità, il Presidente interprovinciale o provinciale può convocare autonomamente l'assemblea dei soci fissando la data, il luogo e l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno dei lavori, deve essere inviato ai soci almeno venti giorni prima della data dell'assemblea. Il Presidente della sezione cura l'invio di copia dell'avviso di convocazione alla presidenza nazionale e alla presidenza regionale di appartenenza.

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria ogni due anni e ogni quattro anni per la rielezione delle cariche. Si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio sezionale o il Presidente lo ritengano necessario o su convocazione da parte del Consiglio nazionale, dell'Ufficio di presidenza o del Presidente nazionale; oppure, con l'indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci in regola con la quota associativa non oltre il novantesimo giorno dalla data della richiesta.

Articolo 26

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci:

- a) discute e approva la relazione morale e finanziaria sulla gestione sottoposta dagli organi della sezione;
- b) elegge e revoca il Presidente interprovinciale o provinciale tra i soci effettivi;
- c) elegge e revoca i componenti effettivi e supplenti del Consiglio interprovinciale o provinciale tra i soci;
- d) elegge e revoca il Sindaco Unico Sezionale;
- e) delibera su eventuali altri argomenti posti all'ordine del giorno;
- f) può nominare, per acclamazione o con almeno la maggioranza dei 2/3 dei voti, un Presidente onorario della sezione, per comprovati meriti associativi, il quale interviene, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, da altro socio in regola con la quota associativa. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe.

La validità dell'assemblea in prima convocazione richiede l'intervento, personale o per delega, di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Sono approvate le proposte che riportino la maggioranza dei voti.

L'assemblea, dichiarata aperta dal Presidente della sezione, elegge il Presidente e il segretario dell'assemblea. Nomina inoltre tre componenti del seggio elettorale.

Le votazioni hanno luogo di norma a scrutinio palese. E' in ogni caso obbligatorio lo scrutinio segreto per la elezione del Presidente Provinciale o Interprovinciale, del Consiglio Provinciale o Interprovinciale e del Sindaco unico sezionale, nonché per le questioni relative a persone.

Articolo 27

Composizione e convocazione del Consiglio interprovinciale o provinciale

Il Consiglio provinciale o Interprovinciale delle Sezioni è composto dal Presidente Provinciale o Interprovinciale e da 4 a 8 componenti scelti tra i soci effettivi e i soci promotori di pace, secondo i criteri stabiliti dal regolamento generale.

I soci promotori di pace sono eletti nella misura massima della metà i componenti il Consiglio.

Il Consiglio provinciale o interprovinciale è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica quattro anni.

I suoi componenti possono essere rieletti.

Il consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto dalla carica, con deliberazione del Consiglio provinciale o interprovinciale.

Il Consiglio provinciale o interprovinciale si riunisce, in via ordinaria, ogni tre mesi. Può essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti e non oltre il quindicesimo giorno dalla data della richiesta, ovvero su deliberazione del Consiglio nazionale, dell'Ufficio di presidenza, del Presidente nazionale e del Presidente regionale.

Alle riunioni del Consiglio provinciale o interprovinciale assiste, senza diritto di voto, il Sindaco unico sezionale.

Il Consiglio:

- a) elegge il Vice presidente su proposta del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice presidente. Qualora il Presidente venga definitivamente a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, il Vice presidente ne assume le funzioni sino alla elezione del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo nella prima assemblea immediatamente successiva;
- b) può convocare in via straordinaria l'assemblea dei soci;
- c) elegge i delegati aggiuntivi per il Congresso nazionale con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento generale, scegliendoli fra i soci, anche non componenti il Consiglio provinciale o interprovinciale, purché in regola con la quota associativa;
- d) delibera l'iscrizione e la cancellazione dei soci;
- e) costituisce e scioglie i fiduciariati comunali e intercomunali nominando e sostituendo i fiduciari;
- f) può proporre al Consiglio nazionale le iscrizioni dei soci onorari e benemeriti e delle città e degli enti all'albo d'onore;
- g) approva il bilancio preventivo e consuntivo della sezione;
- h) delibera in ordine alla conclusione di contratti e convenzioni nell'ambito territoriale di competenza, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l'Associazione;
- i) propone al Consiglio nazionale l'assunzione del personale dipendente e l'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione professionale presso la sezione;
- j) adotta i provvedimenti disciplinari di propria competenza;
- k) propone al Consiglio nazionale eventuali forme di coordinamento interprovinciali funzionali su specifiche materie;
- l) delibera su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente, dagli organi nazionali e regionali.

Le decisioni del Consiglio provinciale o interprovinciale non possono essere in contrasto con le direttive ed i deliberati degli organi nazionali.

Articolo 28

Del Presidente provinciale o interprovinciale

Il Presidente provinciale o interprovinciale, scelto tra i soci effettivi, è eletto dall'Assemblea interprovinciale o provinciale, resta in carica quattro anni e può essere rieletto.

Ha la rappresentanza dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza, e inoltre:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- b) convoca l'assemblea, anche su deliberazione del Consiglio provinciale o interprovinciale ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci;
- c) convoca e presiede il Consiglio provinciale o interprovinciale, anche su richiesta degli organi nazionali e regionali fissando la data, il luogo e l'ordine del giorno;
- d) cura e coordina la gestione economica di competenza provinciale;
- e) propone al Consiglio provinciale o interprovinciale la nomina del Vice Presidente;
- f) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea provinciale o interprovinciale e del Consiglio provinciale o interprovinciale;
- g) dà attuazione agli atti deliberativi e di indirizzo degli organi nazionali;
- h) propone al Consiglio Nazionale l'instaurazione di giudizi nell'interesse dell'Ente e informa immediatamente, sotto sua personale responsabilità, il Presidente Nazionale dei giudizi intentati contro la sezione;
- i) adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio provinciale o interprovinciale, da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
- j) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio provinciale o interprovinciale, ivi compresi i contratti e le convenzioni deliberati dal Consiglio provinciale o interprovinciale, a eccezione dei contratti di lavoro e di collaborazione/consulenza.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 29

Dei Fiduciariati

Il Consiglio provinciale o interprovinciale può deliberare la costituzione di fiduciariati comunali e intercomunali, retti da fiduciari nominati dallo stesso Consiglio e scelti tra i soci.

I fiduciari sono incaricati di funzioni di collegamento tra i soci del fiduciariato e la sezione.

I fiduciari:

- a) provvedono alla promozione dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza, alla raccolta delle domande di iscrizione e alla loro trasmissione alla sezione;
- b) si fanno interpreti presso la sezione delle necessità degli associati;
- c) segnalano al Presidente sezionale gli iscritti che vengano meno ai doveri associativi, per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- d) rendono conto della loro attività al Consiglio provinciale o interprovinciale e partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dello stesso qualora il Presidente o il Consiglio ritengano utile la loro presenza.

Articolo 30

Del Sindaco Unico Sezionale

Il Sindaco unico sezionale è eletto, unitamente a un Sindaco supplente, dall'Assemblea provinciale o interprovinciale tra i soci con comprovata formazione e/o esperienza in materie contabili.

E' suo compito:

- a) verificare la gestione economica e finanziaria dei Consigli provinciali o interprovinciali;
- b) verificare con cadenza trimestrale i documenti contabili della sezione e lo stato di cassa, redigendone il verbale;
- c) formulare il parere sulla proposta di bilancio preventivo e consuntivo della sezione.

Non può ricoprire il ruolo di Sindaco unico sezionale colui che ricopre altre cariche associative o abbia rapporti di parentela, affinità o coniugio con coloro che rivestono altre cariche elettive nella sezione.

TITOLO VII - DEL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 31

Nomina e competenze

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

Il Segretario Generale:

- a) coadiuva il Presidente Nazionale nell'espletamento delle sue funzioni e nello svolgimento delle iniziative di carattere associativo;
- b) partecipa alle riunioni del Congresso nazionale, del Consiglio nazionale e dell'Ufficio di presidenza;
- c) redige e sottoscrive i verbali delle riunioni del Consiglio nazionale e dell'Ufficio di presidenza;
- d) controfirma gli ordinativi di pagamento e di riscossione;
- e) è il superiore gerarchico del personale dell'Associazione.

In caso di impedimento temporaneo il Segretario Generale viene sostituito nelle sue funzioni da un dipendente indicato dal Presidente Nazionale.

Il Segretario Generale non deve avere rapporti di parentela, affinità o coniugio con coloro che rivestono cariche elettive.

TITOLO VIII - PATRIMONIO, INTROITI E GESTIONE

Articolo 32

Patrimonio e introiti

Il patrimonio sociale è unico ed è costituito da tutti i beni mobili e immobili di cui l'Associazione abbia la proprietà a qualsiasi titolo. Esso è amministrato dal Consiglio nazionale, dai Consigli regionali e dai Consigli provinciali o interprovinciali, secondo quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti associativi.

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle rendite patrimoniali;
- c) dagli eventuali contributi ordinari e straordinari dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Istituzioni, Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

- d) dalle donazioni, lasciti e oblazioni;
- e) dai proventi di eventuali iniziative di carattere economico e da ogni altra entrata.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Durante la vita dell'Associazione è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altra ONLUS, facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura. A questo fine, si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione le ipotesi contemplate nell'art.10, comma 6, del D.lgs. n°460/97 e successive modificazioni.

È istituito il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale per situazioni di documentato disagio, allo scopo di garantire sostegno e tutela alle strutture territoriali secondo criteri e modalità stabiliti nei regolamenti associativi.

Articolo 33

Istituto cassiere

L'Istituto cassiere della Sede Nazionale, dei Consigli regionali e delle Sezioni territoriali è scelto tra Istituti di Credito di provata solidità.

I rapporti con l'Istituto cassiere sono regolati secondo quanto previsto dai regolamenti associativi.

Articolo 34

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

E' obbligatoria la formazione annuale del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

TITOLO IX - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 35

Procedura per lo scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dal Congresso Nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti, su proposta del Consiglio nazionale o dei due terzi dei componenti del Congresso.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, con le modalità che saranno previste nell'atto di scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO X - NORME FINALI

Articolo 36

Incompatibilità ed ineleggibilità alle cariche elettive

I soci che abbiano in corso rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione o di consulenza con l'Associazione non possono ricoprire cariche associative, né candidarsi alle elezioni per le stesse.

Articolo 37

Del Commissario Straordinario

Il Commissario straordinario, nominato dal Consiglio nazionale a norma dell'art.16, assume tutte le funzioni del Presidente e del Consiglio disciolto o vacante e non può durare in carica oltre il termine di sei mesi, decorso il quale decade automaticamente.

In casi di comprovata necessità il Consiglio Nazionale, con delibera motivata, può prorogare l'incarico commissariale per una sola volta e per non più di 180 giorni.

Entro tali termini devono essere indette le elezioni per la ricostituzione degli organi statutari.

Il Commissario è sottoposto al controllo del Presidente Nazionale.

Articolo 38

Del Commissario ad acta

Il Commissario *ad acta*, nominato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 16, ha il compito di adottare uno o più atti che gli organi regionali e/o provinciali abbiano omesso di porre in essere.

L'incarico al Commissario *ad acta* deve essere preceduto da un invito formale all'organo ad adempiere e deve contenere l'indicazione del termine massimo per compiere l'atto obbligatorio.

Il Commissario *ad acta*, una volta adottati gli atti nel termine stabilito nell'atto di conferimento dell'incarico, cessa automaticamente dallo stesso.

L'organo presso cui il Commissario *ad acta* opera resta in carica per ogni altro adempimento

Articolo 39

Regolamenti associativi

L'attuazione dello Statuto è disciplinata da appositi regolamenti associativi, deliberati dal Consiglio Nazionale.

Articolo 40

Entrata in vigore

Le modifiche statutarie entrano in vigore al completamento del procedimento di approvazione delle stesse da parte delle autorità competenti ai sensi delle normative vigenti.